
Regolamento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 APRILE 2016

efficace dall'avvio delle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. (8 aprile 2016).

Aggiornata a seguito della modifica della denominazione sociale della Banca

5 marzo 2021

Indice

ARTICOLO 1 – PREMESSA.....	2
ARTICOLO 2 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA	2
ARTICOLO 3 – VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL’INTERVENTO E ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L’ASSEMBLEA.....	3
ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI	4
ARTICOLO 5 – ORDINE DEL GIORNO	5
ARTICOLO 6 – INTERVENTI E REPLICHE	5
ARTICOLO 7 – POTERI DEL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA.....	6
ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE E RINVIO DELL’ASSEMBLEA	7
ARTICOLO 9 – OPERAZIONI PRELIMINARI	7
ARTICOLO 10 – VOTAZIONE	8
ARTICOLO 11 – ESITO DELLE VOTAZIONI	8
ARTICOLO 12 – CHIUSURA DEI LAVORI	8
ARTICOLO 13 – MISCELLANEA	8

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – PREMESSA

1. Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria di BFF Bank S.p.A. (di seguito la "Società"), unitamente alla legge e allo Statuto. Esso si applica altresì, in quanto compatibile, alle eventuali Assemblee speciali di categoria.

2. Il Regolamento può essere modificato dall'Assemblea ordinaria con le maggioranze di legge.

3. Il Regolamento è a disposizione degli Azionisti presso la sede legale della Società, presso i luoghi in cui si svolgono le adunanze assembleari e nella sezione "Governance" del sito Internet www.bff.com.

CAPO II

COSTITUZIONE

ARTICOLO 2 – INTERVENTO IN ASSEMBLEA

1. Possono intervenire in Assemblea i soggetti a ciò legittimati ai sensi di legge, di norme regolamentari eventualmente applicabili e di Statuto.

2. Possono partecipare all'Assemblea, oltre agli Amministratori, ai Sindaci e, ove richiesto dal Presidente dell'Assemblea, i rappresentanti della società incaricata della revisione legale dei conti, i dirigenti della Società e/o del Gruppo. Sempre ove richiesto dal Presidente dell'Assemblea, possono altresì partecipare all'Assemblea i dipendenti della Società e del Gruppo e altri soggetti, la presenza dei quali sia ritenuta utile in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori assembleari.

3. All'Assemblea possono assistere, con il consenso del Presidente dell'Assemblea, esperti, analisti finanziari, giornalisti accreditati per la singola Assemblea. Gli accrediti devono pervenire presso la sede sociale entro i due giorni antecedenti l'Assemblea.

4. Il Presidente dell'Assemblea, prima dell'illustrazione degli argomenti all'ordine del giorno, dà notizia agli Azionisti della partecipazione e dell'assistenza alla riunione dei

soggetti indicati ai precedenti commi 2 e 3.

5. Gli intervenuti all'Assemblea che, dopo l'ammissione in Assemblea, per qualsiasi ragione, si debbano allontanare dai locali in cui questa si svolge, ne danno comunicazione al personale ausiliario.

ARTICOLO 3 – VERIFICA DELLA LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO E ACCESSO AI LOCALI IN CUI SI SVOLGE L'ASSEMBLEA

1. La verifica della legittimazione all'intervento in Assemblea ha inizio nel luogo di adunanza almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio dei lavori assembleari, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

2. Coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono esibire al personale incaricato dalla Società, all'ingresso dei locali in cui si svolge la riunione, un documento di identificazione personale, oltre all'apposita certificazione rilasciata a norma delle applicabili disposizioni normative e regolamentari vigenti.

3. Il personale incaricato dalla Società rilascia apposito documento, che coloro che hanno diritto di intervenire in Assemblea devono conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari.

4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all'intervento in Assemblea, i titolari di diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria della Società o a società incaricata, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in Assemblea in rappresentanza legale o volontaria di titolari di diritto di voto devono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria della Società, con le modalità e nei termini contenuti nell'avviso di convocazione.

6. Salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea, e salvo quanto disposto nel successivo articolo 4, comma 2, nei locali in cui si svolge la riunione assembleare non possono essere utilizzati apparecchi fotografici o video e similari, nonché strumenti di registrazione di qualsiasi genere e apparecchi di telefonia mobile. Il Presidente

dell'Assemblea, qualora autorizzi l'uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.

7. L'adunanza assembleare può tenersi anche in più sale che nel loro insieme costituiscono l'area assembleare, purché siano attivati sistemi audiovisivi idonei, e ciascuno degli intervenuti possa seguire la discussione e intervenire nella trattazione degli argomenti in discussione.

ARTICOLO 4 – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA E APERTURA DEI LAVORI

1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età, o, in caso di sua assenza o impedimento, l'altro Vice Presidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il consigliere più anziano di età tra i presenti, ovvero, in caso di assenza o impedimento di tutti gli amministratori, la persona nominata dall'Assemblea.

2. Il Presidente è assistito nelle attività di verbalizzazione da un Notaio, ovvero da un Segretario designato dagli intervenuti su proposta del Presidente. Con il consenso del Presidente, il Notaio o il Segretario possono farsi assistere da persone di propria fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione soltanto per loro personale ausilio nella predisposizione del verbale.

3. Il Presidente dell'Assemblea può nominare uno o più scrutatori, anche non soci.

4. Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere da soggetti autorizzati a partecipare all'Assemblea, incaricandoli altresì di illustrare gli argomenti all'ordine del giorno e di rispondere alle domande poste in relazione a specifici argomenti.

5. Il Presidente dell'Assemblea può farsi assistere anche da esperti esterni appositamente invitati.

6. Spetta al Presidente dell'Assemblea, anche avvalendosi degli scrutatori, constatare la regolarità delle singole deleghe e, "in genere", il diritto di intervento in Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea, anche su segnalazione del personale incaricato, risolve le eventuali contestazioni relative alla legittimazione all'intervento.

7. Il Presidente comunica il numero dei titolari aventi diritto al voto e delle azioni, nonché della quota di capitale da queste rappresentate, e accerta che l'Assemblea sia regolarmente costituita, nel qual caso dichiara aperti i lavori assembleari.

8. Qualora non siano raggiunte le presenze necessarie per la costituzione dell'Assemblea il Presidente, non prima che sia trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio dell'Assemblea, ne dà comunicazione agli intervenuti e rimette la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno all'eventuale successiva convocazione, laddove prevista nel relativo avviso. Del mancato raggiungimento del quorum costitutivo e dell'eventuale rinvio a successiva convocazione viene dato atto mediante apposito verbale sottoscritto dal Presidente.

CAPO III

DISCUSSIONE

ARTICOLO 5 – ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente dell'Assemblea e, su suo invito, coloro che lo assistono (ai sensi del precedente articolo 4 comma 4 del Regolamento) illustrano gli argomenti all'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'Assemblea. Nel porre in discussione detti argomenti e proposte, il Presidente dell'Assemblea, salvo che l'Assemblea si opponga, può seguire un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione e può disporre che tutti o alcuni degli argomenti posti all'ordine del giorno siano discussi in un'unica soluzione.

2. Salvo espressa richiesta approvata dall'Assemblea, non viene data lettura della documentazione che la Società ha preventivamente messo a disposizione degli interessati, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

ARTICOLO 6 – INTERVENTI E REPLICHE

1. Il Presidente dell'Assemblea regola la discussione, dando la parola agli Amministratori, ai Sindaci e a coloro che l'abbiano richiesta a norma del presente articolo.

2. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità di richiesta di intervento e l'ordine degli interventi.

3. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere la parola sugli argomenti posti in discussione una sola volta, facendo osservazioni e chiedendo informazioni. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono altresì formulare proposte in ordine agli argomenti all'ordine del giorno. La richiesta può essere avanzata fino a quando il Presidente dell'Assemblea non ha dichiarato chiusa la discussione sull'argomento oggetto della stessa.

4. I legittimati all'esercizio del diritto di voto possono chiedere di prendere la parola una seconda volta nel corso della stessa discussione, unicamente al fine di effettuare una replica o di formulare dichiarazioni di voto.

5. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, nonché del numero di richieste di intervento e di eventuali domande formulate prima dell'Assemblea, ai quali la Società non abbia già dato risposta, in apertura dei lavori predetermina la durata degli interventi e delle repliche — di norma non inferiore a dieci minuti per gli interventi e a cinque per le repliche — a disposizione di ciascun avente diritto. Trascorso tale periodo di tempo, il Presidente può invitare l'intervenuto a concludere nei due minuti successivi.

6. Gli interventi devono essere chiari e pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

7. Alle domande pervenute prima dell'Assemblea è data risposta al più tardi durante la stessa. La Società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto, risposta che non è dovuta quando le informazioni richieste siano già disponibili in formato "domanda e risposta" in apposita sezione del sito Internet della Società.

8. Il Presidente o, su suo invito, coloro che lo assistono, rispondono alle domande pervenute prima dell'Assemblea cui la Società non abbia già dato risposta e a quelle poste dagli intervenuti, immediatamente, ovvero al termine di tutti gli interventi.

9. Esauriti gli interventi, le risposte e le eventuali repliche, il Presidente dell'Assemblea dichiara chiusa la discussione.

ARTICOLO 7 – POTERI DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

1. Al Presidente dell'Assemblea compete di assicurare il mantenimento dell'ordine nell'Assemblea, al fine di garantire un corretto e ordinato svolgimento dei lavori.

2. A tal fine, il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola qualora l'intervenuto parli senza averne la facoltà o continui a parlare trascorso il tempo massimo di intervento predeterminato dal Presidente dell'Assemblea e di cui al precedente articolo 6, comma 5.

3. Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola, previo richiamo, nei casi di manifesta non pertinenza dell'intervento all'argomento posto in discussione.

4. Il Presidente dell'Assemblea può togliere la parola in tutti i casi in cui l'intervenuto pronunci frasi o assuma comportamenti sconvenienti o ingiuriosi, in caso di minaccia o di incitamento alla violenza e al disordine.

5. Qualora uno o più intervenuti impediscano ad altri la discussione, oppure provochino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare svolgimento dell'Assemblea, il Presidente dell'Assemblea richiama all'ordine e all'osservanza del Regolamento. Ove tale richiamo risulti vano, il Presidente dell'Assemblea può disporre l'allontanamento dalla sala della riunione per tutta la fase della discussione delle persone precedentemente ammonite.

ARTICOLO 8 – SOSPENSIONE E RINVIO DELL'ASSEMBLEA

1. I lavori dell'Assemblea si svolgono di regola in un'unica adunanza. Nel corso di questa il Presidente, ove ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga, può sospendere i lavori per un tempo non superiore a tre ore.

2. Il Presidente dispone il rinvio dell'adunanza a non oltre cinque giorni nel caso previsto dall'art. 2374 del c.c. e in ogni altro caso in cui ne ravvisi l'opportunità e l'Assemblea non si opponga. In tale caso, egli fissa contemporaneamente il giorno e l'ora della nuova riunione per la prosecuzione dei lavori.

CAPO IV

VOTAZIONE

ARTICOLO 9 – OPERAZIONI PRELIMINARI

1. Prima di dare inizio alle operazioni di voto il Presidente riammette all'Assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'articolo 7 comma 5.

2. Il Presidente adotta le opportune misure per un ordinato svolgimento delle

votazioni, e dispone che la votazione su ogni singolo argomento intervenga dopo la chiusura della relativa discussione, oppure al termine del dibattito su tutti o alcuni degli argomenti trattati.

ARTICOLO 10 – VOTAZIONE

1. Il Presidente dell'Assemblea stabilisce le modalità delle votazioni e può fissare un termine massimo entro il quale deve essere espresso il voto. I voti espressi con modalità difformi da quelle indicate dal Presidente dell'Assemblea sono nulli.

2. Ultimata la votazione ed effettuati gli scrutini, il Presidente dell'Assemblea dichiara approvata la proposta che abbia ottenuto la maggioranza richiesta dalla legge o dallo Statuto.

3. Le votazioni dell'Assemblea vengono effettuate per scrutinio palese. Il Presidente dell'Assemblea potrà altresì stabilire che le votazioni avvengano mediante strumenti informatici di rilevazione, e in tal caso, potrà chiedere l'assistenza anche di tecnici esterni alla Società per i relativi adempimenti.

4. Gli Azionisti che votano contro o che si astengono devono fornire il proprio nominativo al personale appositamente incaricato.

ARTICOLO 11 – ESITO DELLE VOTAZIONI

Esaurite le operazioni di scrutinio, il Presidente proclama i risultati delle votazioni.

CAPO V

CHIUSURA DEI LAVORI

ARTICOLO 12 – CHIUSURA DEI LAVORI

Esaurito l'Ordine del Giorno il Presidente dichiara chiusa l'adunanza.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13 – MISCELLANEA

Per quanto non previsto dal Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge e statutarie.